

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1977

che adegua la parte delle spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio da coprire con le imposizioni sulla produzione di carbone e di acciaio

(77/729/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20,

vista la relazione presentata dalla Commissione,

considerando che una parte delle spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è attualmente coperta mediante le imposizioni previste all'articolo 49 del trattato che istituisce tale Comunità; che questa parte è stata stabilita a 18 milioni di unità di conto dall'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee;

considerando che, ai sensi del medesimo articolo, il Consiglio è tenuto ad esaminare, sulla base di una relazione presentata annualmente dalla Commissione, se sia il caso di adattare questa cifra all'evoluzione del bilancio delle Comunità;

considerando che, in seguito ad una stima dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione, nell'attuale congiuntura, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è giustificato ridurre la parte delle spese amministrative di tale

Comunità coperta mediante le imposizioni sulla produzione di carbone e di acciaio,

DECIDE:

Articolo 1

La parte delle spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio da coprire mediante le imposizioni previste all'articolo 49 del trattato che istituisce detta Comunità, è stabilita a 5 milioni di unità di conto europee.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET